



Corte D'Appello di Roma

Prima Sezione Civile

In persona dei seguenti magistrati:

dott. Giovanna Gianì presidente

dott. Elena Gelato consigliere rel.

dott. Enrico Colognesi consigliere

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo reso dall'arbitro unico prof. Avv. Maurizio Pinnarò in data 7 gennaio 2025 tra le società *Parte\_1* *Parte\_2* e *Controparte\_1* proposta dalla società da ultimo menzionata;

vista la memoria difensiva depositata da *Parte\_1*

ritenuto, preliminarmente, che la circostanza del sopravvenuto fallimento di *CP\_2* soggetto condannato in solido con *Controparte\_1* al pagamento della somma di euro 75.000,00 in favore di *Parte\_1* non spieghi effetti preclusivi rispetto alla trattazione dell'odierno ricorso *ex art. 351 c.p.c.*;

osservato, in proposito, che in ipotesi di cumulo di cause scindibili (qual è l'ipotesi di "*obbligazione solidale passiva, che non comporta sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati*"), così Cass., n. 2854/2016), "*l'evento interruttivo relativo a una delle parti non spiega effetti nei confronti delle altre*", potendo darsi corso (in sede di merito) alla declaratoria di interruzione parziale del giudizio (in argomento, Cass., ord., n. 8123/2020; Cass., ord. n. 4684/2020);



rilevato che, per le stesse ragioni, è agli odierni effetti irrilevante la mancata instaurazione del contraddittorio sull'istanza di inibitoria nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale della società **Parte\_2** posto che il ricorso *ex art.* 351 c.p.c. proposto da **Controparte\_1** non è tale da incidere sulla posizione dell'obbligata solidale (la quale tra l'altro, secondo quanto *prima facie* desumibile dagli atti, avrebbe prestato acquiescenza alla pronuncia arbitrale, non avendola impugnata);

ritenuto, ciò posto, che l'istanza di inibitoria proposta da **Controparte\_1** debba essere disattesa, non ricorrendo gravi motivi atti a giustificare la sospensione dell'efficacia del lodo, avuto riguardo al profilo del *fumus* di fondatezza dell'impugnazione;

premesso che **Controparte\_1** con l'unico motivo di impugnazione, ha lamentato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11) c.p.c. sul presupposto della presenza, nella motivazione e nel dispositivo, di disposizioni contraddittorie tra loro;

osservato, in dettaglio, che la ricorrente ha lamentato l'antinomia tra la condanna in solido di **CP\_1** [...] (cedente) e di **Parte\_2** (cessionaria) al risarcimento dei danni in favore della controparte, contenuta nel dispositivo del lodo, e la sua motivazione, nella quale sarebbe stata reiteratamente richiamata la disposizione di cui art. 2558 c.c., norma tale da escludere la solidarietà tra cedente e cessionaria dell'azienda per le obbligazioni ancora non adempiute dalla cedente l'azienda (*i.e.* per le obbligazioni derivanti dai contratti ancora non eseguiti) e dunque tale da porsi in contrasto con il dispositivo;

ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione esperibile in questa sede, che il mero richiamo testuale alla disposizione di cui all'art. 2558 c.c., che è l'unico elemento in forza del quale la ricorrente assume la presenza della denunciata contraddizione tra motivazione e dispositivo, non consenta di ritenere integrato il vizio di cui all'art. 829, n. 11, c.p.c.;

rilevato infatti che la motivazione del lodo non si esaurisce affatto nel richiamo a tale norma (peraltro effettuato al fine di dimostrare il trasferimento del contratto alla cessionaria **Parte\_2** che lo aveva contestato), ma contiene una serie di argomentazioni, il cui vaglio nel merito esula dalla cognizione di questa Corte d'appello, in forza delle quali, pur essendosi ritenuto operante il trasferimento *ex lege* del contratto di *franchising*, si è nondimeno ritenuta la responsabilità solidale della cedente;

osservato, in dettaglio, che la condanna di **CP\_1** è stata fondata sul fatto che la stessa "in forza dell'art. 6 dell'Atto di Cessione... si (era) "obbligata al pagamento di tutte le passività inerenti al proprio periodo



di gestione sino alla data di consegna, anche nel caso in cui venissero accertate in epoca successiva”, motivo per cui l’arbitro ha ritenuto “corretto ritenere (anche ai sensi e per gli effetti della corretta applicazione della normativa ex art. 2560 c.c.) che, al fianco di Pt\_2 anche CP\_1 sia chiamata a rispondere dell’inadempimento e relative conseguenze nei confronti di Pt\_1, trattandosi di inadempimento che ha avuto inizio prima del 1° gennaio 2024 (quando la gestione del ramo di azienda ceduto era ancora affidata alla cedente CP\_3 )”;

ritenuto per l’effetto che, dal momento che l’iter logico -giuridico della motivazione sulla quale si fonda la condanna di CP\_1 (decisione che lo si ribadisce non è censurabile, nel merito, dalla Corte d’Appello adita) non è integrato dal richiamo all’art. 2558 c.c. (riferibile, come detto, alla posizione di Parte\_2 , il denunciato contrasto con il dispositivo, ricondotto in via esclusiva alla menzione di tale norma, non appare *prima facie* ravvisabile;

rilevato infine che l’ulteriore motivo posto a fondamento dell’istanza, ovvero il pericolo di non ottenere la ripetizione della somma da parte di Parte\_1 è di tenore del tutto generico, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione, né tantomeno dimostrazione, in ordine alla addotta inconsistenza patrimoniale della creditrice o alla sua insolvidità;

P.Q.M.

rigetta l’istanza di inibitoria proposta dal ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025.

Si comunichi.

Il Presidente

Dr. Giovanna Gianì